



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 8 gennaio 2019

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza e premi Inail

IL NUOVO MODELLO OT 24 PER L'ANNO 2019

È stato pubblicato dall'Inail il nuovo Modello OT24 per l'anno 2019 che, come noto, permette alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di ridurre il premio annuale da versare all'Istituto assicuratore.

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Tecnic24", 7 gennaio 2019)

5

Sicurezza e notifiche

SICUREZZA SUL LAVORO: IL NUOVO REGIME DELLE NOTIFICHE AL PREFETTO DI CANTIERI E PIANI DI EMERGENZA

Dopo un lunghissimo tira e molla in sede di conversione del D.L. n.113/2018, per opera della legge 1° dicembre 2018, n.132, il legislatore ha deciso di mettere mano anche ad alcuni importanti adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di mettere in campo azioni più efficaci per la lotta alla criminalità.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 8 gennaio 2018)

10

Sicurezza e sanzioni - 1

SICUREZZA SUL LAVORO, NEL GIRO DI VITE SULLE SANZIONI SPUNTA UNA NUOVA IPOTESI DI RECIDIVA

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Legge di bilancio 2019") tra la diverse novità in materia di lavoro e di legislazione sociale ha introdotto anche alcune importanti modifiche al sistema sanzionatorio.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 7 gennaio 2019)

12

Sicurezza e sanzioni - 2

SANZIONI AUMENTATE FINO AL 40% IN CASO VIOLAZIONI RIPETUTE

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: con la prima vengono aumentati i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; con la seconda, più immediata, mediante l'inasprimento delle sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 gennaio 2019)

14

Sicurezza e settori produttivi

CHIMICA, CALANO INFORTUNI E MALATTIE. SICUREZZA SUL WEB

È una battaglia continua, in cui non si può mai abbassare la guardia, condotta a suon di contrattazione, comunicazione su buone prassi, iniziative congiunte di imprese e sindacati, quella che chimica e farmaceutica conducono contro gli infortuni.

(*Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 dicembre 2018)

16

Sicurezza e lavoratori marittimi - 1

SOSPESO IL "REGISTRO DI ESPOSIZIONE" PER I DATORI DEL SETTORE MARITTIMO

Marcia indietro dell'Inail quanto agli obblighi di trasmissione on line dei dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni per i datori del settore marittimo: è il contenuto della circolare dell'Istituto del 4 dicembre 2018, n. 49.

(Antonio Carlo Scacco, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del lavoro", 10 dicembre 2018)

18

Sicurezza e artigiani

ARTIGIANI SENZA INFORTUNI, APPROVATO LO SCONTO INAIL PER IL 2018

L'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto una specifica riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il comma 781 dello stesso provvedimento normativo ha stabilito altresì il riconoscimento di questa riduzione a favore delle aziende artigiane.
(Paola Sanna, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del lavoro", 6 dicembre 2018)

20

Sicurezza e controlli

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Con Decreto direttoriale 23 novembre 2018, n. 89 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e quello dello Sviluppo economico, ha adottato il ventesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 11 dicembre 2018)

21

Sicurezza e lavoratori marittimi - 2

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE

Con propria comunicazione del 8 novembre 2018 l'Inail ha reso noto di aver predisposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello standard di comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il settore della navigazione.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 17 dicembre 2018)

23

Sicurezza e antincendio - 1

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicato il d.m. 23 Novembre 2018 che prevede la approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 5 dicembre 2018)

24

Sicurezza e antincendio - 2

L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ALBERGHI

Con la nota del 28 novembre 2018, n. 16419 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco è intervenuto sull'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi. Nella nota si chiarisce che, le attività turistico-alberghiere possano comunque beneficiare dell'ultima proroga, presentando la SCIA parziale oltre il limite del 1° dicembre (termine peraltro già scaduto).

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 20 dicembre 2018)

26

Sicurezza e incentivi

GLI INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Inail, in data 20 dicembre 2018, ha emanato l'Avviso pubblico ISI 2018, mettendo a disposizione delle imprese Euro 369.726.206,00 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 20 dicembre 2018)

27

Sicurezza nel condominio

DISCOTECA NEL CONDOMINIO: I RISCHI, LA SICUREZZA E LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE

Gli edifici i condominiali sono luoghi di vita e di lavoro e possono contenere al loro interno locali di pubblico spettacolo i quali sono soggetti all'art. 681 c.p. che sanziona penalmente chiunque apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità dettate a tutela della pubblica incolumità.
(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 20 novembre 2018)

31

Sicurezza e giurisprudenza

LA SOSTITUZIONE DEL PREPOSTO

Nella riforma operata dal D.Lgs. 81/08, uno dei pilastri enfatizzati dal legislatore ai fini di una più efficace lotta agli infortuni sul lavoro è, com'è noto, la vigilanza sul comportamento dei lavoratori affinché osservino le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza e non mettano in atto, quindi, procedure di lavoro scorrette.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 29 novembre 2018

33

RASSEGNA DI NORMATIVA

37

News e approfondimenti

Sicurezza
e premi Inail

5

Il nuovo modello OT 24 per l'anno 2019

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 7 gennaio 2019)

È stato pubblicato dall'Inail il nuovo Modello OT24 per l'anno 2019 che, come noto, permette alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di ridurre il premio annuale da versare all'Istituto assicuratore. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende che rispettano i seguenti requisiti:

- Sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
- Sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
- Hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.

Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, devono presentare il nuovo Modello OT24 entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Inail

Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni:

- A Interventi di carattere generale.
- B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale.
- C Interventi trasversali.

- D Interventi settoriali generali.

- E Interventi settoriali.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l'attività aziendale.

Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell'attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.

In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia interventi relativi a diverse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne in caso di attuazione di interventi ispirati alla responsabilità sociale.

Con riferimento a tali interventi, esclusivamente previsti nella sezione "B" del modello OT24 2019, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende devono selezionare interventi unicamente nell'ambito della sezione in questione.

Ciò in quanto gli impegni ispirati alla responsabilità sociale assunti dall'azienda implicano l'adozione di svariate iniziative necessarie a dimostrarne la piena realizzazione. Il punteggio assegnato agli interventi di responsabilità sociale è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese).

Inoltre, è previsto un differente un numero di condizioni/attività da attuare, sicchè ad una azienda "piccola" è richiesta la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto ad una "grande" azienda. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Qualora l'azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e, quindi, per ogni Pat è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2019, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi

online.

All'interno del modulo, nel campo "Note", sono riportati alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore interpretazione degli interventi proposti.

Vengono, altresì, elencate le evidenze documentali (campo "Descrizione documentazione probante") che dovranno essere allegate all'istanza contestualmente all'inoltro della stessa, a pena di inammissibilità.

Il riferimento temporale per l'attuazione degli interventi è stato definito come "anno di riferimento" o direttamente come anno 2018.

In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale; essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall'intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.).

È però necessario che l'azienda ripresenti annualmente l'istanza e dimostri, anno per anno, tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata.

La documentazione prodotta dall'azienda che evidenzia l'effettuazione dell'intervento migliorativo selezionato nell'anno di riferimento deve riportare:

-data;

-firma (in genere del Datore di Lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei ad attestare un'emissione formale da parte dell'azienda).

In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l'implementazione e/o l'adozione di "procedure", si precisa che per "procedura" si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall'azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.

La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:

- contenuti, che devono essere congruenti con l'oggetto dell'intervento;

- evidenze documentali dell'attuazione nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

È facoltà sia dell'azienda che dell'Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente:

Lavoratori-anno/Riduzione

- Fino a 10/28%;

- da 11 a 50/18%;

- da 51 a 200/10%;

- Oltre 200/5%.

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo pari a cento.

L'agevolazione in esame, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell'Istituto.

L'INAIL, entro 120 giorni, dal ricevimento della domanda comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

Va infine ricordato che, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con posta elettronica certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

In caso di selezione di un intervento definito "Trasversale Generale" o "Settoriale Generale", la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le Pat dell'azienda.

In caso di selezione di interventi definiti "Trasversali" o "Settoriali" la definizione della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: il nuovo regime delle notifiche al prefetto di cantieri e piani di emergenza

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 8 gennaio 2018)

Dopo un lunghissimo tira e molla in sede di conversione del D.L. n.113/2018, per opera della legge 1° dicembre 2018, n.132, il legislatore ha deciso di mettere mano anche ad alcuni importanti adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di mettere in campo azioni più efficaci per la lotta alla criminalità.

Il 2018, infatti, com'è noto da un lato è stato contraddistinto da numerosi incendi all'interno degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di dubbia matrice mentre, dall'altro, ha fatto emergere anche la necessità di un controllo più stringente sulle dinamiche dei cantieri edili e sulle imprese coinvolte nella complessa catena degli appalti e dei subappalti.

Piano di emergenza: scatta l'obbligo di notifica al Prefetto.

Per tali motivi, quindi, in sede di conversione del D.L. n.113/2018, è stato inserito il nuovo art.26-bis, che rende obbligatorio per tutti i gestori d'impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, la redazione di un piano di emergenza interna allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni.

Si tratta, quindi, di un documento che si collega direttamente a quello di valutazione dei rischi che, com'è noto, deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81/2008, che rispetto ai vari scenari di emergenza che potrebbero verificarsi deve specificare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, nonché contenere le informazioni per i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti (ASL, INL, Sindaco, etc.)

Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (4 dicembre 2018): si tratta, quindi, di un termine molto ridotto che obbliga i destinatari ad attivarsi immediatamente.

La stessa norma, poi, stabilisce anche che il piano in questione deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che

lavora nell'impianto, ivi compreso il personale d'impresе subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.

Inoltre, il gestore dovrà anche trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna – quindi il suo piano interno – che costituirà così lo strumento in mano all'amministrazione pubblica per intervenire più efficacemente in caso d'incendio e di altre situazioni di emergenza.

Cantieri edili: la notifica al Prefetto ora è limitata solo ai lavori pubblici.

Sempre in sede di conversione, inoltre, il legislatore ha messo mano anche all'art. 26 del D.L. n.113/2018, che aveva modificato l'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008, che prevede l'obbligo della notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili.

Tale disposizione, infatti, impone al committente o il responsabile dei lavori la notifica del cantiere prima dell'inizio dell'attività sia all'Azienda Sanitaria Locale che alla Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Per effetto della citata modifica inizialmente per tali soggetti era scattato anche l'obbligo di notificare il cantiere al Prefetto nel cui territorio ricade lo stesso, presentando un'apposita comunicazione contenente gli elementi minimi previsti dall'allegato XII del D.Lgs. n.81/2008 (committente, indirizzo del cantiere, oggetto dei lavori, identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, etc.).

In ordine all'efficacia di tale modifica – passata per altro sottotono e da molti addirittura ignorata – erano sorte molte perplessità, anche perché l'adempimento in questione non riguarda tutti i cantieri ma solo quelli previsti dal c.1, dell'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008, ossia i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art.90, c.3); i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente; i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Con la legge n.132/2018, il legislatore ha riscritto nuovamente l'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008, facendo un parziale dietrofront; infatti, ora l'obbligo della notifica preliminare dei cantieri anche al Prefetto è circoscritta solo ai lavori pubblici che rientrano, quindi, nella "dimensione" del D.Lgs. n.50/2016.

Sicurezza sul lavoro, nel giro di vite sulle sanzioni spunta una nuova ipotesi di recidiva

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 7 gennaio 2019)

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Legge di bilancio 2019") tra la diverse novità in materia di lavoro e di legislazione sociale ha introdotto anche alcune importanti modifiche al sistema sanzionatorio.

In particolare, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro l'art. 1, c. 455, lett. d), ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale.

Si tratta di una strada quella intrapresa dal legislatore che, a ben vedere, ricorda molto da vicino quella percorsa negli anni '50 con le normative basate sul c.d. orientamento punitivo che, tuttavia, si è dimostrato pressoché sterile in termine di contrasto efficace agli infortuni sul lavoro.

Aumento delle sanzioni

Per altro non va nemmeno dimenticato che appena qualche mese fa, e precisamente dal 1° luglio 2018, gli importi delle sanzioni derivanti dalle violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro erano state già aumentate dell'1,9% per effetto del meccanismo d'indicizzazione quinquennale di cui all'art. 306, c.4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche Decreto Direttoriale Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 giugno 2018, n.12; Ispettorato Nazionale del Lavoro, Lettera Circolare 22 giugno 2018, prot.n.314).

Tale aumento dell'1,9% si è andato ad aggiungere a quello del 9,60% introdotto, a partire dal 1° luglio 2013, dal D.L. 76/2013, convertito con modifiche dalla legge 99/2013, con il risultato che nell'arco di appena 5 anni circa l'aumento complessivo delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative è stato del 21,5%!

Si tratta, quindi, di un aumento che appare eccessivo che, per altro, arriva in un momento in cui l'economia italiana stenta ancora a decollare.

Il campo di applicazione

Occorre sottolineare che, comunque, questo nuovo aumento interessa solo le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e non quelle contenute in altri provvedimenti in materia (es. D.Lgs. n.271/1999; D.Lgs. n.272/1999; etc.), creando, così, anche il rischio di una disparità di trattamento.

La misura dell'10%, infatti, si applica alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e in effetti non colpisce solo i datori di lavoro ma anche altri soggetti attivi degli illeciti come, ad esempio, i dirigenti, i preposti, i medici competenti e gli stessi lavoratori.

Il rincaro interessa, comunque, una vastissima gamma di violazioni, ad esempio, in materia di valutazione dei rischi e di redazione del DVR (art. 17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008), d'informazione e formazione (art. 36, 37 e ss. D.Lgs. n.81/2008), di visite mediche (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (DUVRI) e di DURC (art. 90, c.1, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008).

La nuova ipotesi di recidiva del datore di lavoro in cerca di chiarimenti

Ma questo nuovo giro di vite non si esaurisce qui; l'art. 1, c. 455, lett. e), della legge n. 145/2018, infatti, stabilisce che "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti"; appare evidente, quindi, che questa ipotesi riguarda non tutti i predetti soggetti destinatari dell'aumento del 10%, ma solo il datore di lavoro che nel corso del triennio precedente abbia violato le medesime disposizioni del D.Lgs. n.81/2008.

Non è chiaro, però, se il periodo di recidiva si estenda anche agli illeciti commessi prima del 1° gennaio 2019; tuttavia, sulla base dei principi generali del diritto (cfr. art. 3 e 25, c. 2, Cost; art. 11 Prel.; Art. 2 c.p.; etc.) ciò dovrebbe essere escluso e in merito è auspicabile un intervento che chiarisca la portata di tale disposizione che, per altro, interessa anche le altre sanzioni in materia di lavoro.

Da osservare, infine, che questa ipotesi di recidiva si va ad aggiungere a quella già prevista in materia di sospensione dell'attività d'impresa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008.

Sanzioni aumentate fino al 40% in caso violazioni ripetute

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 gennaio 2019)

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: con la prima vengono aumentati i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; con la seconda, più immediata, mediante l'inasprimento delle sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni interessate all'aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate nell'articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al ministro del Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione.

L'incremento si articola in tre casi:

-20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;

-10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);

-le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l'accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell'aumento del 20% si riferiscono, ancora una volta dopo tre precedenti modifiche, all'articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il lavoro sommerso con una "maxisanzione", nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l'occupazione in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione varia da 1.500 a 9.000 euro, nel secondo caso da 3.000 a 18.000 euro, nel terzo caso da 6.000 a 36.000 euro. Nell'ipotesi poi che l'assunzione irregolare riguardi minori non in età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di mano d'opera che è punito, dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003 e

successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50.000 euro. Analoga sanzione è posta a carico dell'utilizzatore.

Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferimento è all'articolo 10 del Dlgs 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazione al ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente, e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, stabilisce la sanzione amministrativa a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nonché da 500 a 3.000 euro per ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti. La sanzione è da 2.000 a 6.000 euro per l'irregolare od omessa designazione del referente.

15

Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell'orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9.000 euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.

Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l'incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali sanzioni, l'aumento del 10% invece del 20% non costituisce una linea di favore. Infatti le sanzioni contenute nel Dlgs 81/2008 (testo unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.

Chimica, calano infortuni e malattie. Sicurezza sul web

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 dicembre 2018)

È una battaglia continua, in cui non si può mai abbassare la guardia, condotta a suon di contrattazione, comunicazione su buone prassi, iniziative congiunte di imprese e sindacati, quella che chimica e farmaceutica conducono contro gli infortuni: il risultato, come è stato detto ieri in occasione della giornata nazionale sicurezza salute e ambiente, (voluta dalle parti sociali, Federchimica, Farindustria, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil) è che negli ultimi 8 anni la riduzione delle malattie professionali e degli infortuni, rapportati alle ore lavorate, è avvenuta a un ritmo medio annuo rispettivamente del 5% e del 4,2%. A questo si aggiunga anche che il settore è già in linea con gli obiettivi dell'Unione europea sui cambiamenti climatici al 2020 e al 2030 con una riduzione dei gas serra del 61% e un miglioramento dell'efficienza energetica del 55% rispetto al 1990.

16

Quello della responsabilità sociale è un tema molto sentito nel settore, al punto da essere diventato oggetto dello stesso contratto collettivo nazionale. Dal rinnovo del 2009 è stato infatti formalmente assunto da imprese e sindacati l'impegno per un modello di relazioni industriali e una contrattazione collettiva socialmente responsabili a tutti i livelli.

A livello nazionale attraverso l'individuazione di un vero e proprio sistema di istituti contrattuali improntati a responsabilità sociale, a cui è stata dedicata una intera parte del contratto. Ne sono espressione, per esempio, i Fondi nazionali di previdenza complementare e integrazione sanitaria, così come le misure per il sostegno del reddito e l'occupazione, passando per permessi riconosciuti per particolari problematiche personali ed esigenze formative dei lavoratori.

A livello aziendale, questo impegno si manifesta con la previsione di un patto di responsabilità sociale tra le parti, dal quale far discendere accordi aziendali su specifici temi condivisi, tra i quali, quello della conciliazione vita lavorativa e vita personale, dell'agevolazione dell'inserimento lavorativo dei diversamente abili, l'inclusione e il rispetto delle diversità di genere, oltre all'immane attenzione ai temi della sicurezza della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Con l'ultimo rinnovo contrattuale sono stati previsti nuovi strumenti di comunicazione da mettere a disposizione delle imprese e dei lavoratori del settore. A partire dal lancio di un sito internet,

gestito congiuntamente dalle Parti sociali settoriali, interamente dedicato alla sicurezza. E a nuovi moduli formativi presentati ieri insieme a una serie di esperienze per un nuovo modo di comunicare la sicurezza, realizzate a livello aziendale, come in Bayer e Lamberti.

In un settore che mantiene sempre un certo low profile, su questi temi si è dunque scelta la via della comunicazione, che viene considerata come la chiave di volta nella diffusione di comportamenti più consapevoli e di una cultura che aiuti a rimuovere tutti i fattori che concorrono a causare gli incidenti. Sebbene gli incidenti siano in calo, tuttavia il fattore umano appare ancora determinante quando si verificano. E il miglior modo che è stato immaginato da imprese e sindacati della chimica farmaceutica è stato quello di raccontare buone prassi.

Per il 2018 le aziende ambassador, a cui è andato il riconoscimento delle parti sociali per l'impegno sui temi della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, del rispetto dell'ambiente e, più in generale, in materia di welfare contrattuale, sono state Merck Serono, Sasol Italy e Solvay Specialty Polymers Italy. Merck Serono per aver favorito la cultura dell'inclusione lavorativa dei soggetti diversamente abili, Sasol Italy per lo sviluppo di una cultura di responsabilità sociale dell'impresa, in particolare attraverso il suo welfare contrattuale e Solvay Specialty Polymers Italy per l'impegno per lo sviluppo di un'impresa responsabile che pone particolare attenzione non solo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ma anche al corretto stile di vita, al work life balance e al coinvolgimento di lavoratori e loro rappresentanti.

Sospeso il "Registro di esposizione" per i datori del settore marittimo

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 10 dicembre 2018)

Marcia indietro dell'Inail quanto agli obblighi di trasmissione on line dei dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni per i datori del settore marittimo: è il contenuto della circolare dell'Istituto del 4 dicembre 2018, n. 49.

Il servizio online per la trasmissione del "Registro di esposizione" mediante il quale il datore di lavoro trasmette, per quei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente nonché il valore della esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, è stato istituito nell'ottobre dello scorso anno (Inail, circolare n. 43/2017).

Con la successiva circolare 15 maggio 2018, n. 22, l'Istituto assicurativo aveva reso disponibile, a decorrere dal 14 maggio, una apposita implementazione nel servizio telematico "Registro di esposizione" tale da estendere l'obbligo di trasmissione con tale modalità anche ai datori di lavoro non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), ivi inclusi i datori di lavoro del settore marittimo.

Il servizio on line era originariamente utilizzabile, infatti, da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat) mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, ove soggetti all'obbligo di tenuta, avrebbero provveduto all'inoltro dei dati relativi tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell'INAIL, sezione "Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia".

L'obbligo di utilizzare il servizio telematico "Registro di esposizione", pertanto, è al momento temporaneamente sospeso per i datori marittimi.

La sospensione è stata decisa a seguito di approfondimenti intervenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attesa della emanazione dei decreti regolamentari previsti dall'articolo 3, comma 2, del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrebbero consentire la applicazione delle norme

in materia di sicurezza e salute del lavoro tenendo conto delle peculiarità organizzative connesse al servizio marittimo.

Artigiani senza infortuni, approvato lo sconto Inail per il 2018

(Paola Sanna, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 6 dicembre 2018)

L'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto una specifica riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il comma 781 dello stesso provvedimento normativo ha stabilito altresì il riconoscimento di questa riduzione a favore delle aziende artigiane, che:

- risultino in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e dalle specifiche normative di settore;
- abbiano effettuato interventi di prevenzione;
- non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Con la determina 31 luglio 2018, n. 330, l'istituto assicuratore ha attestato che sussistono le condizioni per definire l'entità dello sconto anche per l'intera annualità 2018 e pertanto, come di consueto, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, è stato adottato il provvedimento registrato in Corte dei conti lo scorso 18 ottobre - che ha fissato nella misura del 7,09%, l'entità dello sconto in vigore per l'annualità 2018.

Ciò significa che in fase di autoliquidazione Inail nel prossimo mese di febbraio, le imprese artigiane aventi diritto alla riduzione, dovranno determinare l'ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2018, riconoscendo lo sconto pari - come si è detto - al 7,09% dell'intero premio 2018 ed escludendo però dal calcolo, come di consueto in queste fattispecie, l'ammontare del premio dovuto a titolo di rata anticipata per l'anno 2019.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 11 dicembre 2018)

Con Decreto direttoriale 23 novembre 2018, n. 89 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e quello dello Sviluppo economico, ha adottato il ventesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

21

Il Decreto si compone di sette articoli:

- l'articolo 1 (rinnovo delle iscrizioni) rinnova l'iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- l'articolo 2 (iscrizione nell'elenco) decreta l'inserimento ex novo della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- l'articolo 3 (subentro nell'elenco) decreta il subentro nell'elenco della società indicata nel decreto in luogo di un'altra società che viene, di conseguenza, cancellata dall'elenco stesso;
- l'articolo 4 (variazione delle abilitazioni) apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- l'articolo 5 (proroga delle iscrizioni) proroga ulteriormente i soggetti per i quali è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa;
- l'articolo 6 (elenco dei soggetti abilitati) specifica che con il decreto in esame si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello presente nel decreto del 10 agosto 2018, n. 72;
- l'articolo 7 (obblighi dei soggetti abilitati) riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti verificatori abilitati. Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica

periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione. Tali soggetti devono inoltre conservare per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura del soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'Idoneità dei soggetti abilitati. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel settore della navigazione

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 17 dicembre 2018)

Con propria comunicazione del 8 novembre 2018 l'Inail ha reso noto di aver predisposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello standard di comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il settore della navigazione.

Si rammenta, al riguardo, che l'armatore/datore di lavoro o il comandante della nave è tenuto a comunicare i nominativi dei rappresentanti eletti su ogni nave o unità mercantile nuova o esistente, indicando nome cognome, codice fiscale e data di decorrenza dell'incarico. Nella comunicazione devono altresì essere presenti i dati anagrafici dell'azienda e i dati caratteristici dell'unità navale, così come richiesti nel presente modulo. Tutti i dati necessari ad identificare il datore di lavoro e l'unità navale sono obbligatori.

Il modulo messo a punto dall'Inail consente di comunicare i nominativi dei rappresentanti eletti sia per unità navale che per flotta.

Nel caso in cui, secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo di categoria (oppure secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 271/1999), l'elezione viene effettuata individuando un numero di lavoratori destinati a ricoprire le funzioni di RLS/RASAL pari al numero delle navi (incrementato di una riserva del 70%) con valore collettivo per l'intera flotta, è necessario compilare il quadro dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza/rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, inserendo l'elenco delle navi costituenti la flotta e l'elenco dei rappresentanti eletti.

In attesa del rilascio di uno specifico applicativo per l'inoltro telematico delle suddette comunicazioni da parte del datore di lavoro/armatore e dei suoi delegati o intermediari, il modulo va inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata della sede Inail competente, individuata in base alla sede legale dell'azienda. Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere accompagnato dalla copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido.

La prevenzione incendi nelle attività commerciali

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 5 dicembre 2018)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicato il d.m. 23 Novembre 2018 che prevede la approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

24

Si tratta di una norma tecnica verticale, che integra le linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO) introdotte con il d.m. 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Legs 8 marzo 2006, n.139), a cui aggiunge il capitolo V.8 - Attività commerciali.

Le nuove norme si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nel d.m. 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq).

Il Decreto prevede quattro articoli ed un allegato contenente le regole tecniche verticali, articolate in:

V.8.2 Definizioni;

V 8.3 – Classificazione.

Le attività sono classificate:

- In relazione alla superficie;
- In relazione alla massima quota dei piani;
- Aree direttamente funzionali (aree vendita, depositi, depositi particolari ecc.).

V.8.4 Profili di rischio - Determinati dei profili di rischio secondo la metodologia di cui al capitolo

G.3.

Al punto V.8.5 (Strategia antincendio) sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.5.1 Reazione al fuoco;

V.8.5.2 Resistenza al fuoco;

V.8.5.3 Compartimentazione;

V.8.5.4 Esodo;

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio;

V.8.5.6 Controllo dell'incendio;

V.8.5.7 Rivelazione ed allarme;

V.8.5.8 Controllo di fumi e calore;

V.8.5.9 Operatività antincendio.

Al punto V.8.6 (Altre indicazioni) sono previste particolari prescrizioni riguardanti impianti e prodotti pericolosi:

- utilizzo di apparecchi di cottura a combustibile liquido o gassoso o alimentati ad energia elettrica;
- fluidi combustibili o prodotti contenuti in recipienti a pressione;
- recipienti di gpl;
- articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 50 kg.

La norma si conclude al V.8.7 con riferimenti documentali utili.

L'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 20 dicembre 2018)

Con la nota del 28 novembre 2018, n. 16419 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco è intervenuto sull'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi.

La nota risponde alle richieste se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività turistico-alberghiere non in funzione oppure in esercizio, ma con capacità ricettiva al di sotto della soglia prevista per l'assoggettabilità alle procedure di antincendio, debbano presentare la SCIA entro il 1° dicembre 2018, come previsto dalla proroga (art. 1, comma 122, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Nella nota si chiarisce che, dopo aver sentito l'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento e confrontato quanto disposto dalle norme che si sono succedute (le varie proroghe), le attività turistico-alberghiere possano comunque beneficiare dell'ultima proroga, presentando la SCIA parziale oltre il limite del 1° dicembre (termine peraltro già scaduto).

Alla SCIA si dovrà allegare una dichiarazione, in cui risulti che l'attività sia stata sospesa (ad es. per chiusura stagionale) oppure mantenuta in esercizio (parziale) con una ricettività al di sotto del limite di adattamento alle norme di prevenzione incendi.

Gli incentivi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 20 dicembre 2018)

L'Inail, in data 20 dicembre 2018, ha emanato l'Avviso pubblico ISI 2018, mettendo a disposizione delle imprese Euro 369.726.206,00 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo avviso si pone l'obiettivo di:

- incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Ciò al fine di soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, dal 11 aprile 2019 e, inderogabilmente, fino al 30 maggio 2019.

Le linee di indirizzo per la concessione degli incentivi economici sono stati aggiornati con delibera CIV Inail n. 20 del 27 novembre 2018. La necessità di questo aggiornamento è motivata dall'esigenza di rendere le linee di finanziamento alle imprese sempre più rispondenti agli indirizzi strategici del CIV.

In estrema sintesi, viene confermato l'impianto generale dei bandi ISI, gestiti da un'unica piattaforma, e si introduce un nuovo sotto-asse di finanziamento nell'ambito dell'Asse 1 – ISI Generalista.

Pertanto, gli assi di finanziamento risulteranno così articolati:

Asse 1 - ISI Generalista

1.1 progetti di investimento

1.2 modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Asse 2 - Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)

Asse 3 - Bonifica da materiali contenenti amianto

Asse 4 - Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Asse 5 - Micro e piccole Imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Vengono poi ulteriormente aggiornate le tipologie di intervento alla luce di nuove soluzioni tecnologiche presenti sul mercato, di risultati della ricerca utili a specializzare ulteriormente gli assi di finanziamento, di ulteriori studi sulle tipologie di intervento.

Di particolare interesse, nell'ambito dei progetti di investimento, l'introduzione di un nuovo intervento per la "Riduzione dei rischi negli ambienti confinati" anche in relazione agli eventi di elevata gravità verificatisi tra il 2017 e il 2018.

Per quanto riguarda i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, viene prevista la possibilità di definire un sotto-asse con uno specifico finanziamento, all'interno dell'Asse 1 ISI - Generalista, finalizzato ad aumentare la diffusione di tali interventi preventivi.

Per l'Asse 2 ISI - Tematica, viene confermato l'ambito di intervento dedicato alla Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC), poiché trasversale a molti settori produttivi. Vengono poi ammessi al finanziamento progetti che propongono dispositivi tecnologicamente avanzati per la diminuzione del rischio medesimo.

Relativamente all'Asse 3 ISI - Amianto, viene confermato lo stanziamento pari al 30% del finanziamento totale al netto delle risorse destinate all'agricoltura e il finanziamento delle micro e piccole imprese per specifici settori di attività.

Per quanto riguarda l'Asse 4, dedicato alle micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, le attività economiche introdotte sono:

- la Pesca (la piccola pesca e la grande pesca precedentemente assicurata presso l'ex IPSEMA);

- il Settore Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature appartenenti al settore manifatturiero con specifici codici Ateco (C13 - C14 - C15).

Volendo, in estrema sintesi, dare conto schematicamente delle novità introdotte, la delibera CIV in esame:

1. Conferma le seguenti tipologie di progetto finanziabili previste dalla Relazione Programmatica 2018-2020 (Cfr. Delibera CIV n. 6 del 10 maggio 2017) e successivamente parzialmente modificate dalla Relazione Programmatica 2019-2021 (Cfr. Delibera CIV n. 12 del 20 giugno 2018) che prevede quanto segue:

- incentivi per il sostegno di progetti per la prevenzione nelle imprese, relativi a tutti i settori merceologici e profili di rischio (ISI-Generalista), che rappresentano un elemento già consolidato e significativo. Nell'ambito dei progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, si evidenzia la nuova norma UNI ISO 45001 introdotta per la certificazione dei sistemi di gestione in luogo della norma BS OHSAS 18001;

- incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle imprese, operanti in tutti i settori merceologici e per identificati profili di rischio (ISI -Tematica), visti gli andamenti infortunistici e tecnopatia e gli esiti dei precedenti Bandi ISI;

- incentivi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (ISI-Amianto);

- incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle Micro e Piccole Imprese, operanti in specifici settori di attività con particolari profili di rischio (ISI-Micro e Piccola Impresa);

- incentivi per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica orientati alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione, con particolari profili di rischio nelle imprese agricole (ISI-Agricoltura);

2. Valorizza i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, prevedendo un nuovo sotto-asse di finanziamento nell'ambito dell'Asse 1 - ISI Generalista, per aumentare la diffusione di tali interventi preventivi, sulla base di risultanze scientifiche che hanno dimostrato l'efficacia di questi progetti nella riduzione del rischio infortunistico e tecnopatico.

3. Conferma le risorse finanziarie previste nel Bilancio di previsione 2018 adottato con Delibera CIV del 31 gennaio 2018 n. 3 e successivamente risultanti dalle seguenti disposizioni normative:

-variazione in diminuzione pari a 27 milioni di euro per il Fondo per le vittime dell'amianto come previsto nella Legge di Bilancio 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 189 (recepito dal CIV con il provvedimento di variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018 del 4 luglio 2018 n. 15);

-variazione in aumento pari a 70 milioni di euro relativa a risorse impegnate e non erogate nei Bandi ISI degli anni precedenti (recepito dal CIV con il provvedimento di variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2018 del 14 novembre 2018 n. 19), in coerenza con quanto stabilito con la delibera del CIV del 29 novembre 2016 n. 20;

-variazione in diminuzione pari a 25 milioni di euro per il cosiddetto "Decreto Genova" (Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 convertito, con modifiche, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130).

4. Conferma, per l'Asse 2 Tematica, dei progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC), favorendo la partecipazione delle imprese che, pur presentando alti rischi da MMC, hanno un basso rischio assicurativo e valorizzando i progetti che introducono innovazioni tecnologiche avanzate.

5. Individua, per l'Asse 4 Micro e Piccole Imprese, i settori della Pesca e, nell'ambito del settore manifatturiero, i comparti relativi al Settore Tessile - Confezione - Articoli in pelle e calzature finalizzando la partecipazione di tali imprese ad una diminuzione dei relativi indici di frequenza e di gravità.

6. Prevede un'ulteriore semplificazione delle procedure garantendo, altresì, un significativo aumento delle tipologie di interventi nell'ambito di ciascun asse di finanziamento e una loro formulazione estensiva per favorire la partecipazione delle aziende e per evitare che siano respinti progetti non coerenti con la presentazione delle domande.

7. Attiva un ulteriore intervento di redistribuzione delle risorse, con l'obiettivo di ridurre al minimo possibile i residui delle somme stanziati ma non assegnate e ampliare il numero delle aziende ammesse a finanziamento.

Discoteca nel condominio: i rischi, la sicurezza e la responsabilità dell'amministratore

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 20 dicembre 2018)

Gli edifici condominiali sono luoghi di vita e di lavoro e possono contenere al loro interno locali di pubblico spettacolo i quali sono soggetti all'art. 681 c.p. che sanziona penalmente chiunque apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità dettate a tutela della pubblica incolumità.

Tali prescrizioni si riferiscono alla normativa di sicurezza prevista dal d.lvo n. 81/2008 relativa alla idoneità della segnaletica, delle luci, degli impianti antincendio, alla idoneità delle uscite di sicurezza, del documento di valutazione dei rischi. L'afflusso del pubblico nei locali non è importante soltanto per i piani di ingresso di evacuazione e di valutazione del rischio, ma anche per il notevole impatto sui beni comuni del condominio (passi carrai, androni di ingresso, cortili) sottoposti alla vigilanza dell'amministratore condominiale.

Invero per l'art. 1130 c.c. l'amministratore deve disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione di servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini e deve, inoltre, compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio. Ne consegue che l'amministratore qualora l'esercizio del predetto locale in ambito condominiale metta a rischio l'incolumità dei condomini e delle parti comuni non può rimanere inerte e deve esercitare concretamente ed immediatamente la vigilanza sopra citata.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte (sent.n. 55361/2018; ordinanze n. 47389/2018, n. 43779/2018) ed ha affermato che il fondamento dell'applicazione dell'art. 681 c.p. è il pericoloso assembramento delle persone all'interno dei locali di pubblico spettacolo. La finalità della norma è la tutela dell'incolumità del pubblico che assiste allo spettacolo in modo da prevenire, mediante l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, i pericoli alle persone ed il reato ricorre quando il soggetto organizza un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni dell'art. 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773. La predetta normativa di sicurezza prescinde dall'utilizzo professionale e continuativo dei predetti locali, in quanto è applicabile anche nei confronti di chi, per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo. Per il predetto reato non è applicabile l'esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto (art. 131 -bi c.p.) a causa

dell'abitudine della condotta dei gestori, ovvero la reiterazione delle condotte illecite.

Invero la Corte di Cassazione (sent. n. 48315/2016) ha affermato che tale esimente non può essere dichiarata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura il comportamento abituale ostativo del beneficio.

In definitiva la giurisprudenza rappresenta che i casi di locali pubblici rumorosi od insicuri, inseriti anche in ambito condominiale, sono assai ricorrenti e quando la loro gestione metta in pericolo la sicurezza dei condòmini e delle parti comuni l'amministratore, in modo autonomo o su richiesta dei suoi amministrati, è tenuto ad intervenire per chiedere, autorizzato dall'assemblea, la loro cessazione al giudice competente con l'adozione del provvedimento di urgenza previsto dall'art. 700 c.p.c..

La sostituzione del preposto

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Cantieri24", 29 novembre 2018)

Nella riforma operata dal D.Lgs. 81/08, uno dei pilastri enfatizzati dal legislatore ai fini di una più efficace lotta agli infortuni sul lavoro è, com'è noto, la vigilanza sul comportamento dei lavoratori affinché osservino le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza e non mettano in atto, quindi, procedure di lavoro scorrette.

L'obbligo di vigilanza ricade primariamente sul datore di lavoro ma anche gli altri soggetti della prevenzione inseriti all'interno della c.d. catena gerarchica di comando hanno, sia pure con diverse gradazioni, un dovere di controllo; in particolare, l'art. 19 del citato decreto attribuisce al preposto delicati compiti di vigilanza operativa attiva che sono stati in ripetute occasioni oggetto di approfondimento da parte della S.C. di Cassazione penale.

Da ultimo la sez. IV con la recentissima sentenza del 15 novembre 2018, n. 51530 la S.C. ha messo a fuoco ulteriori elementi che caratterizzano il dovere di vigilanza del datore di lavoro, la qualificazione del preposto e le conseguenze derivanti dalla sua mancata sostituzione, non senza qualche sbavatura.

Il caso

La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione riguarda l'infortunio di due operai all'interno di un cantiere avvenuto nel luglio del 2012; dagli accertamenti è emerso che erano precipitati dall'altezza di ben sei metri mentre lavoravano sulla copertura di un tetto, dopo che si erano sfondate alcune lastre, provvisti dell'imbracatura ma non assicurati alle linee-vita.

Per altro è risultato che le linee-vita erano state agganciate a due paletti infissi in un cemento friabile e mancanti di alcune viti; inoltre, alcune parti del meccanismo della linee-vita non erano nemmeno state installate, tanto che alcune erano state trovate sul tetto (il cordino dissipatore e l'arrotolatore) e altre, invece, erano state rinvenute dai tecnici dell'A.S.L. ancora dentro la confezione; gli stessi ispettori hanno accertato che, anche ove i lavoratori fossero stati agganciati alle predette linee-vita, le stesse non avrebbero retto in caso di caduta e, inoltre, che non era rispettato il c.d. tirante d'aria, ossia lo spazio che doveva essere mantenuto libero per evitare che, in caso di caduta, gli operai sbatessero contro i macchinari presenti nella zona sottostante, cosa che era accaduta nel caso di specie.

Di conseguenza, in tali concrete condizioni l'aggancio alla corda sarebbe stata del tutto inutile; in relazione a tale infortunio la Corte di Appello di Firenze il 9 novembre 2017 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto R.F., in qualità di datore di lavoro - legale rappresentante della ditta P.I., responsabile del reato di lesioni colpose gravi di cui all'art. 590 c.p. con violazione della disciplina antinfortunistica di cui all'art.71, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/08, condannando lo stesso alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile G.T., da liquidarsi da parte del giudice civile, con assegnazione di provvisoria, e alla refusione delle spese dalla stessa sostenute.

Il datore di lavoro ha così proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare ha lamentato la nullità della sentenza per carenza di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà in punto di mancata o erronea valutazione delle prove assunte, facendo rilevare che "L'affermazione della Corte territoriale circa l'irrelevanza che i due si siano o meno volontariamente distaccati dal cavo di protezione, dal momento che lo stesso era del tutto idoneo a prevenire le cadute e ad evitare le lesioni (...) sarebbe, poi, gravemente erronea poiché difetterebbe la prova in atti che il cavo di protezione fosse, in realtà, idoneo. Le severe valutazioni della Corte di appello sulla non efficienza dell'impianto, solo parzialmente montato ed insicuro (...), infatti, deriverebbero o da mancanze degli stessi dipendenti e/o del responsabile della sicurezza ma non già del datore di lavoro, il quale non si era mai recato, nemmeno una volta, sul cantiere: la presenza di pezzi non montati dimostrerebbe in modo chiaro la negligenza dei lavoratori e, pur in assenza di una seconda linea-vita, in astratto sarebbe potuta bastare anche solo una di esse".

Appare chiara, quindi, la tesi difensiva sostenuta dall'imputato: la responsabilità dell'accaduto sarebbe ascrivibile sostanzialmente a una condotta negligente dei due lavoratori infortunati che "per imprevedibile iniziativa autonoma ad un certo punto avevano deciso di sganciarsi (...)" e non allo stesso che, per altro, in assenza del capo cantiere G.B. lo avrebbe sostituito proprio con uno dei due infortunati, G.T., in possesso, a suo avviso, le competenze per svolgere le mansioni di sostituto preposto alla sicurezza in conseguenza dell'allontanamento di G.B., avendo il G.T. "...frequentato idonei corsi, emergendo la sua competenza dalle parole degli ispettori della A.S.L. e di un collega ed avendo G.T. persino conseguito l'abilitazione di addetto alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, che si allega materialmente al ricorso di legittimità".

Procedure di lavoro scorrette

I giudici della Cassazione hanno, tuttavia, rigettato il ricorso ritenendolo infondato sulla base di diversi elementi che possono essere qui brevemente riassunti.

In primo luogo fanno rilevare che la sentenza impugnata non contiene alcun travisamento della prova o dei fatti e, sotto il profilo del denunciato, regge al vaglio di legittimità non palesandosi assenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; in effetti, ad avviso dei giudici, il quadro di

insieme che emerge dalle sentenze di merito e persino dal contenuto dello stesso ricorso dell'imputato è quello di un cantiere in cui l'aspetto della sicurezza dei lavoratori era del tutto trascurato.

Infatti, nonostante si lavorasse in quota a sei metri le necessarie linee-vita non erano nemmeno compiutamente installate, essendo stati trovati alcuni pezzi sulla copertura e altri ancora nella scatola di imballaggio, e l'imputato non ha preteso che gli operai si assicurassero; per altro non era rispettato il tirante d'aria.

Insomma era stata messa in atto una procedura di lavoro scorretta accompagnata dalle predette carenze prevenzionali, per altro aggravata dall'assenza del preposto che avrebbe dovuto necessariamente vigilare su un'attività caratterizzata dall'alto rischio di caduta dall'alto.

La mancata sostituzione del preposto assente

Sotto tale profilo un altro elemento decisivo è, sempre secondo i Giudici di legittimità, la mancanza al momento dell'infortunio del capo cantiere e responsabile della sicurezza, assente da giorni, che non era stato sostituito "(...) sicché gli operai presenti sul luogo di lavoro si auto-organizzavano, quanto alla sicurezza, e il datore di lavoro non era mai presente sul cantiere".

Ricordano i giudici che secondo tradizionale e sempre valido insegnamento della S.C., nel caso d'infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente "(...) deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l'infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l'eventuale ignoranza dell'assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere" (1).

Si tratta, pertanto, di una circostanza aggravante non aver operato, da parte del datore di lavoro, la sostituzione del preposto con altra persona competente.

Incompetenza del preposto supplente

Il datore di lavoro aveva in effetti fatto rilevare, come visto, di avere invece operato la sostituzione del preposto assente con uno dei due operai infortunati ma secondo i Giudici di legittimità né appare illogico né illegittimo il diniego, adeguatamente giustificato, per irrilevanza, da parte della Corte di Appello di acquisire l'attestato, ulteriormente allegato al ricorso di legittimità, relativo alla frequenza da parte di G.T. di un corso per addetto alla rimozione, bonifica e smaltimento

dell'amianto, che, con ogni evidenza, secondo la S.C. non è equivalente all'attestazione di competenza professionale per gestire la sicurezza di un cantiere in quota, che, in ogni caso, non è risultata espressamente delegata dall'imprenditore all'infortunato.

Insomma ad avviso della S.C. - che, invero, sembra fare un po' di confusione tra delega e nomina - in ogni caso il sostituto non poteva essere qualificato come preposto competente in quanto il solo corso in questione era insufficiente; sotto tale profilo occorre ricordare, infine, che dopo l'avvento del D.Lgs. 81/08, sul datore di lavoro grava lo specifico obbligo di formare tale figura sia attraverso la frequenza ai corsi di formazione generale e specifica per lavoratore, sia al corso di formazione aggiuntiva per preposti secondo quanto stabilisce l'art. 37 di tale decreto e l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, che per altro dovrà essere integrata dalla formazione integrativa e dall'addestramento nei casi previsti dalla vigente normativa.

Rassegna di normativa

(G.U. 7 gennaio 2019, n. 5)



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 novembre 2018

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.

(G.U. 3 dicembre 2018, n. 281)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 5 dicembre 2018, n. 283)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 5 dicembre 2018, n. 283)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 5 dicembre 2018, n. 283)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 5 dicembre 2018, n. 283)

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMUNICATO

Avviso pubblico ISI 2018 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(G.U. 20 dicembre 2018, n. 295)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

(G.U. 22 dicembre 2018, n. 297)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

(G.U. 22 dicembre 2018, n. 297)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Approvazione delle linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali.

(G.U. 29 dicembre 2018, n. 301)

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

(G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., n. 62)



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.